



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 24 del 4 settembre 2020

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>[Impianto Pilota Geotermico denominato Castel Giorgio da realizzarsi in Provincia di Terni, nel Comune di Castel Giorgio (TR)]</p> <p>Prescrizione: A.1.o) del decreto VIA n. 59 del 03/04/2015</p> <p style="text-align: center;">ID VIP: 5291</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">ITW & LKW Geotermia Italia SpA</p>

La Sottocommissione VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PREMESSO che

- la Società ITW&LKW Geotermia Italia SpA in data 13/05/2020 con nota prot n.22 U ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A1o) impartita con il decreto di compatibilità ambientale n.59 del 03/04/2015 relativo al progetto Impianto Pilota Geotermico denominato Caste Giorgio, da realizzarsi nel Comune di Castel Giorgio (TR);

-la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MATTM/35717 in data 18/05/2020;

-la Divisione con nota prot.n.MATTM/39620 in data 28/5/2020, ha chiesto alla società di provvedere al perfezionamento della stessa secondo quanto indicato;

- la Società ITW&LKW Geotermia Italia SpA in data 01/06/2020 con nota prot n.36 U ha riscontrato la citata richiesto e inviato quanto necessario per la verifica di ottemperanza;

-la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MATTM/45551 in data 17/06/2020;

la Divisione con nota prot.n.MATTM/51535 in data 06/07/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/2103 in data 07/07/2020 ha trasmesso, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza alla prescrizione A1o) la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

Preso atto che con nota prot. MATTM/56471 del 20/07/2020 acquisita al prot. CTVA /2279 del 21/07/2020 la Direzione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal presidente della Commissione, il Referente istruttore della presente procedura;

RILEVATO che per il progetto in questione:

-con il decreto di compatibilità ambientale n.59 del 03/04/2015 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto “Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio”

-con la Determina Direttoriale prot. n.prot. 18664 del 08/08/2017 è stato comunicato alla Società ITW&LKW Geotermia Italia SpA l’esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n.A1o) del decreto di compatibilità ambientale n. 59 del 03/04/2015; ritenendo la documentazione inadeguata sulla base di quanto espresso dalla CTVA con il parere n.2455 del 07/07/2017 poiché “ la documentazione presentata dal proponente definisce una soglia di attenzione e di allarme , ma non le azioni da intraprendere nell’ipotesi che tali soglie venissero raggiunte si ritiene la documentazione presentata incompleta”.

- ARPA Umbria con nota prot 20383 del 16/11/2017 ha dichiarato di essere competente per quanto riguarda la presente prescrizione.

- la CTVA ha inviato alla DVA stralcio del verbale n.18 del 20.06.2019 in cui richiede di valutare l’opportunità di stipulare una convenzione con INGV, in modo da consentire alla CTVA un supporto specialistico nelle attività inerenti la valutazione di impianti di stoccaggio gas in giacimenti esausti e di impianti di geotermia.

- la DVA con nota prot 19116 del 22/07/2019 in riscontro alla richiesta di CTVA di stipulare una convenzione con INGV, fa presente che deve acquisire dettagliate linee guida per le quali si richiede il supporto specialistico, specificando le motivazioni sottese all’individuazione , in esclusiva, dell’INGV. Ciò al fine di verificare, conformemente alla normativa vigente e alla luce delle recenti delibere dell’ANAC, l’esclusività della competenza da parte del predetto Istituto.

- la CTVA con nota prot 3680 del 01/10/2019 in riscontro alla nota DVA 19116 del 22.07.2019 espone tutte le specifiche competenze di INGV, rimettendosi al MATTM di decidere di assegnare l’incarico a qualsiasi organismo ritenga analogamente competente e affidabile.

- alla Soc. ITW&LKW Geotermia Italia SpA. con DM 16/03/2020 (BUIG Anno LXIVn.3 -31/03/2020) è stato rilasciato il conferimento del permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota “Castel Giorgio”.

RILEVATO che:

-il presente parere ha per oggetto l’esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alle prescrizioni di competenza del MATTM così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata *prot.n.MATTM51535* in data 06/07/2020:

- 1. [DVA-2017-0018664];
- 2. Parere CTVA n.2455 del 07/07/2017];
- 3. Istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni Al l), m), n), o), del 6/10/2015;

- 4. Istanza per la prosecuzione della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A1 o) del 1/06/2020;
- 5. Istanza per la prosecuzione della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A1 o) del 13/05/2020;
- 6. Risposta al parere n. 2455 del 7/07/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente alla prescrizione al o);
- 7. Nota 0020383 di Arpa Umbria del 16/11/2017;
- 8. Piano delle azioni nel caso di superamento soglia concentrazioni H₂S del Proponente (allegato alla lettera prot. 32.U.17);

RILEVATO che:

-la prescrizione A1 lettera o) riporta:

- “[Monitoraggio H₂S si dovranno definire ed inviare ad ARPA Umbria ARPA Lazio ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un piano contenente le soglie di allarme per le concentrazioni di H₂S e le azioni che si dovranno fare nel caso questa soglia dovesse essere raggiunta. Sensori di H₂S sempre con misure eseguite ogni 30 minuti, dovranno essere messi oltre che nella centrale elettrica sopra tutti i pozzi di produzione e reiniezione]”;

CONSIDERATO E VALUTATO

che:

- nel documento 3 è riportato il piano di monitoraggio della falda idrica e delle emissioni di CO₂ e H₂S; il referente tecnico di questi monitoraggi è ARPA Umbria;
- nel documento 3 pagina 22 sono riportate indicazioni sul monitoraggio delle emissioni di H₂S; durante la misura del flusso di CO₂ dal suolo del 2011 è stata anche determinata la misura del flusso di H₂S dal suolo con 331 misure; la maggior parte delle misure (90.9%) ha contenuti di H₂S inferiori al limite di rilevabilità della camera di accumulo (0.01 g/m²/d); solo tre misure hanno riportato valori più elevati (max 1.63 g/m²/d) tutte nella zona della Solfatarata;
- in documento 3 pagina 23 si riporta che sarà installato 1 strumento per la misura automatica (con cella elettrochimica) della concentrazione di H₂S in aria all'interno della centrale elettrica di Castel Giorgio, in prossimità del sito dove avviene lo scambio termico fra il fluido geotermico e quello organico di servizio dell'impianto ORC; in condizioni normali lo strumento verrà configurato per eseguire una misura ogni 30' con possibilità di aumentare la frequenza in caso di necessità fino ad 1 misura al minuto; si riporta che come richiesto dal MATT analoghi sensori saranno installati in corrispondenza dei pozzi; i dati raccolti saranno inviati ad INGV per la stesura del report;
- in documento 3 pag. 23 si prevede di utilizzare come soglia di attenzione la soglia TWA (Time Weighted Average), una media di 10 ppm in 8 ore, e la soglia STEL (Short Term Exposure Limit, 15') come soglia di allarme, dotando lo strumento di un segnale acustico che scatti al raggiungimento della soglia STEL. I valori vengono considerati largamente cautelativi.
- In documento 8 è riportato a cura del proponente il piano delle azioni nel caso di superamento soglia di concentrazioni di H₂S con la definizione delle responsabilità operative;

- *In documento 5 ARPA riporta che le integrazioni presentate dal proponente per le azioni da intraprendere sono definite così come le responsabilità del gestore dell'impianto; le soglie di allarme e le azioni riportate nel piano appaiono congrue dal punto di vista ambientale e dovranno essere confermate in relazione al giudizio nel merito di aspetti legati alla sicurezza individuale e collettiva;*

- che in particolare, rispetto alle eventuali criticità riscontrate, gli aspetti significativi sono i seguenti:

- Il riferimento, come soglia di allarme, per l'H₂S riportato dall'azienda, preso dall'ACGIH come TWA di 10 ppm (1,4 mg/m³) è stato negli anni modificato ed è per l'anno 2019 pari a 1 ppm (1,4 mg/m³).

- Il D.lgs 81/2008 e smi riporta come valore limite di esposizione professionale per l'H₂S sulle 8 ore di esposizione 5 ppm (7 mg/m³).

- La strumentazione per la determinazione della concentrazione dell'H₂S, attualmente presente sul mercato consente di avere dei limiti di rilevabilità dell'ordine di 1 ppb. (1,4µg/m³)

- le risultanze dell'istruttoria indicano che :

- *Il riferimento del valore ACGIH- TWA per l'H₂S, preso come soglia di allarme di eventuali emissioni fuggitive, è stato modificato ed attualmente ha un valore per l'anno 2019 pari a 1 ppm (1,4 mg/m³).*

- *La rete di monitoraggio dell'H₂S non è ancora stata realizzata, ne sono state individuate esattamente le postazioni in cui verrà installata la strumentazione*

- *Il piano delle azioni, proposte dal proponente, da intraprendere in caso di superamento delle soglie di allarme, sono definite così come le responsabilità del gestore dell'impianto;*

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.1o) del decreto di compatibilità ambientale n.59 del 03/04/2015 relativo al progetto [Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio in comune di Castel Giorgio (TR), così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità *prot. MATTM/51535* del 06/07/2020:

- la prescrizione A.1o) è parzialmente ottemperata per la fase di ante operam, per la sola parte della presentazione del piano di azione del gestore al superamento della soglia di allarme.

Si ritiene comunque che:

- il gestore entro 30gg dal ricevimento del provvedimento, deve fornire ad ARPA Umbria, ARPA Lazio e al MATTM quante sono le postazioni e l'esatta ubicazione di dove sarà installata la strumentazione per

la determinazione della concentrazione di H₂S, nonché le caratteristiche degli strumenti che intende installare.

- il valore di soglia di allarme è fissato ad 1ppm (1,4 mg/m³) di H₂S.